



### **Ulteriori chiarimenti sugli effetti della Sentenza 4/2024 della Corte Costituzionale**

Lo scorso 11 gennaio è stata depositata la sentenza 4/2004 della Corte Costituzionale. La sentenza: "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."

L'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recitava: " *L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 **della disciplina emanata sulla base degli accordi** di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, **non modifica la data del 31 dicembre 1990**, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.*"

Senza la cassata previsione **riprende vita pienamente** il dettato del citato articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 che recita: "... *Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata **sulla base degli accordi** di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994...*"

Tra gli accordi di comparto prorogati dal citato art.7 ci sono gli accordi del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri, recepito dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 e quello del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli Enti Pubblici non Economici, recepito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990 n. 43. Entrambi i Decreti prevedono che sia riconosciuta (al compimento di un determinato numero di anni nello stesso livello: 5, 10 o 20 per i Lavoratori dei ministeri, 6 anni per tutti i livelli dal 1 allo 8 e quattro anni per la IX qualifica negli EE.PP.non EE.) una **Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA): "...**al maturare della stessa anzianità minima nell'arco della vigenza contrattuale...**"**

Quindi, nel ribadire che la platea dei lavoratori interessati è formata dalle lavoratrici e lavoratori che abbiano maturato la detta anzianità al massimo entro e non oltre il 31/12/1993, Vi invitiamo a prestare massima assistenza e collaborazione ai nostri Iscritti.

La Segreteria nazionale Uilpa

Roma, 25 gennaio 2024